

*esaminarsi la legittimità dei motivi e delle cause.* L'altra falsa supposizione è che per un tale disordine *la gente dopo aver incontrato dispendi gravissimi al povero suo stato, con perdita luttuosa delle spese inutilmente gettate, e in necessità d'incontrare le nuove.*

La prima supposizione però è rigettata dallo stesso fatto che sta in contrario. Imperocchè tali dispense, impetrandosi per il più col mezzo dei Ministri delle Curie Vescovili, vengono prima loro esposte le cause e da loro pure esaminate, e così rarissime volte si è trovata difficoltà nell'esecuzione. Il che è tanto vero, quantochè vi sono alcune Diocesi, in cui per anni ed anni, non è mai accaduto tale disordine. Pare adunque che sia quasi superflua una disposizione, con cui si vuol provvedere a casi, che rarissime volte occorrono. Quanto mai si moltiplicherebbero le Leggi se per mezzo di esse volesse provvedersi a qualunque caso che potesse succedere.

Ma il Senato forse è stato mosso *dai dispendj gravissimi e dalla perdita luttuosa delle spese in riguardo al povero stato della gente.*

Si parla dunque delle dispense *in forma pauperum.* Or chi sa quanto tenue sia la tassa di tali dispense, tosto si accorge, che questa pure è una falsa supposizione e che si è fatta una grande esagerazione usando quei termini di *dispendj gravissimi, di perdita luttuosa delle spese.* Ma oltre che rarissimi sono i casi, e tenuissime anche le spese, si è usato ordinariamente di far rilasciare il secondo Breve per mezzo della Sacra Penitenzieria, che vuol dire, senza duplicare spesa alcuna. Se si facesse una nota delle spese, che per tale occasione si sono duplicate, non sarebbe degna di presentarsi da un Principe ad un altro Principe.

Anzi giacchè si scrive nella Circolare, *che l'attestazione da noi ricercata di essersi verificate le cause, è unicamente dimandata per assicurarsi, che la cognizione sia stata fatta, se possa o non possa succeder errore, per cui si rechi duplicato aggravio a misera gente,* per ovviare a qualunque anche rarissimo caso, e per iscansare qualsivoglia benchè tenuissima spesa, si avrebbe facilmente potuto ottenere dal Sommo Pontefice, che in tale occasione, venisse sempre rilasciato il secondo Breve senza nuova spesa.

Ben è vero però, che in tal maniera sarebbesi provveduto a qualunque disordine, ma non sarebbesi eletto dal Principe laico quel tribunale, che a vista dell'attestazione dasse la permissione *toties quoties* di fare ricorso al Sommo Pontefice.

Anche sopra la Riduzione delle Messe, si è fatta una ordinazione nel Decreto, che è la seguente: *Gli inconvenienti, che in qualche luogo sono occorsi circa la riduzione delle Messe, le quali dipendono dalle testamentarie disposizioni de' sudditi, hanno dato impulso a deliberare, che relativamente alla legge 1480, 22 dicembre non possano nel Dominio nostro impetrarsi, ovvero eseguirsi Brevi, Rescritti o altre Carte, in questo proposito senza previa pubblica licenza, e senza l'ascolto degli eredi, o di quelli, i quali nelle medesime disposizioni aver potessero in qualche forma titolo, ovvero interesse. Doverete perciò, s'ingiunge al Pubblico Rappresentante, render nota agli Ordinarii predetti questa Pubblica volontà.*

Non si sa quali siano stati quelli enunciati inconvenienti, ma bensì si